



Il Ministro degli Affari Esteri

VISTI -gli articoli 47 e 50 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri;

D E C R E T A

Il Signor Petur Bjornsson, Console Generale onorario in Hafnarfjordur (Islanda), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Hafnarfjordur, la città di Keflavik e la penisola di Gullbringu, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a :

a) ricezione e trasmissione all'Ambasciata in Oslo degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata in Oslo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'Ambasciata in Oslo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'Ambasciata in Oslo di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implicino disposizione dei beni , in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni, e più precisamente:

1) rilascio di certificati di esistenza in vita a cittadini ed a non cittadini quando debbano farne uso in Italia;

2) rilascio di copia autenticata degli atti ricevuti dalla Cancelleria Consolare o presso di essa depositati;

3) rilascio di informazioni concernenti leggi e consuetudini vigenti in Italia o nello Stato di residenza;

4) rilascio e certificazione di traduzioni di atti dalla lingua italiana in quella dello Stato di residenza e viceversa;

5) legalizzazione di atti rilasciati o autenticati dalle Autorità locali.



Il Ministro degli Affari Esteri

2)

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Oslo;

h) compiere le operazioni di ordinaria amministrazione richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 18 MAR. 1993

Il Ministro